

AVV. MADDALENA CARUSONE

81030 – Lusciano (CE) – Via Carlo Levi, n. 15

81031 – Aversa (CE) – Via Caravaggio n. 64

Tel. e fax 081-8148264 – Mobile 3298052656

E- mail: avv.carusone@gmail.com – Pec maddalena.carusone@pec.it

Cod. Fisc. CRSMDL74R42F799Y - Part. IVA 02903600613

TRIBUNALE DI MILANO**SEZIONE LAVORO****Reclamo ex art. 669 terdecies cpc****e contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc nei confronti dei****controinteressati**

PROCEDIMENTO N. 12691/2016

la sig.ra **FRONDELLA Patrizia** (CF FRN PRZ 64L41D801R), nata a Villa di Briano (CE), il 01/07/1964 e residente in San Marcellino (CE), alla Via Cimarosa n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Carusone (CF CRS MDL 74R42F799Y), come da mandato in calce al presente atto – rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, di cui si attesta la conformità all'originale – e con questa elettivamente domiciliata in Lusciano (CE), alla via Carlo Levi 11.

Ai sensi dell'art. 125 cpc si chiede di ricevere le comunicazioni afferenti l'odierno procedimento, via fax al n. 081-8148264 ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: maddalena.carusone@pec.it

Contro

- Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** (CF 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 78/A, in persona del Ministro pro tempore;
- il **MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia** (CF 97254200153)
- il **MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Emilia** (CF 80062970373)
- il **MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Campania** (CF 80039860632), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, come in atti, dal funzionario Avv. Emanuela Romano (uspmi@postacert.istruzione.it),

tutti elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12, D.lgs. 30/3/2001, n. 165, in Milano, Via Soderini n. 24 – pec: uspmi@postacert.istruzione.it

Avverso

l'ordinanza n. cron. 8409/2017 del 27/3/2017, emessa a definizione della procedura cautelare ex art. 700 cpc n. RG 12691/2016 e comunicata via pec in data 27/3/2017.



Il fatto.

1. Con ricorso ex art. 700 cpc, iscritto al n. 12691/2016 RGL, la sig.ra Frondella, già dipendente del MIUR quale insegnante di scuola primaria su posto comune presso l'Ambito LOM0000022 (Istituto Pezzani di Milano) a far data dall'a.s. 2016/2017, ha lamentato l'erronea assegnazione della sua sede definitiva così come individuata dal Ministero a seguito delle operazioni di mobilità straordinaria avviate ai sensi dell'art. 1, comma 108, legge 107/2015, soprattutto perché in violazione delle disposizioni normative di riferimento contenute nel CCNI Mobilità del giorno 8/4/2016.
2. Queste le doglianze portate all'attenzione del Giudice:
 - assegnazione in violazione dell'art. 13 del citato contratto;
 - assegnazione di posti comuni – già indicati dalla reclamante secondo un ben preciso ordine di preferenza – a docenti con punteggio inferiore ovvero, a parità di punteggio, a docenti anagraficamente più giovani di lei;
 - mancata valutazione del servizio pre ruolo svolto presso istituti paritari.

Queste le conclusioni rassegnate:

- *dichiari, l'adito Tribunale illegittima, per tutte le questioni dedotte in premessa, l'attribuzione della ricorrente alla sede assegnata dal MIUR sulla scorta della redatta graduatoria di mobilità, unitamente a tutti gli atti connessi e consequenziali a questa, con condanna all'assegnazione in altra sede tra quelle indicate secondo l'ordine di preferenza degli ambiti (in primis, quelli della Regione Campania) e delle Province riportate nella proposta domanda di mobilità, o comunque in quelli dell'ambito di immissione in ruolo (Modena), considerando, a tal fine: a) il punteggio corretto con l'aggiornamento del servizio paritario pre-ruolo (3 punti per ogni anno di servizio prestato dal 2002 al 2012); b) quello già dichiarato e attribuito dal MIUR in rapporto all'esatto ordine di precedenza, previa verifica della sussistenza o meno di privilegi per gli altri docenti che, con punteggio inferiore, sono stati favoriti nella scelta della sede più vicina a quella di titolarità della ricorrente.*
- *adotti, l'adito Tribunale, ogni provvedimento necessario a garantire alla ricorrente gli effetti della tutela cautelare richiesta;*
- *accerti, l'adito Tribunale, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento su posto comune, svolto in Istituti paritari negli A.S. dal 2002 al 2012, nella stessa misura in cui è valutato il medesimo servizio presso un*



istituto statale, con la conseguente disapplicazione, ex artt.1339 e 1418/1419 c.c. di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, secondo cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile;

- *condanni, l’adito Tribunale, il MIUR e le Amministrazioni scolastiche competenti all’inserimento nell’attuale graduatoria di mobilità dell’esatto punteggio, considerando, a tal fine, anche quello relativo al servizio pre-ruolo paritario prestato;*
- *condanni, il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi dell’odierna procedura, con attribuzione alla procuratrice antistataria.*

3. Radicati il contraddittorio, anche con il coinvolgimento dei possibili controinteressati, il MIUR si è difeso contestando l’esistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* della domanda azionata dalla ricorrente, facendo leva, per quest’ultimo aspetto, su una diversa interpretazione delle previsioni contrattuali in materia di assegnazioni, nell’ambito delle quali, a parere del Ministero, il criterio di rilevanza, ai fini della determinazione della sede definitiva, sarebbe stata *la collocazione di questa nella gerarchia delle preferenze espresse dall’interessato; in questa logica, il punteggio assumerebbe solo un valore residuale quale criterio suppletivo che opera all’interno di ogni singolo ambito considerato.*

In ordine poi alla domanda di riconoscimento del servizio pre - ruolo paritario, il MIUR si è difeso con una comparsa di stile, richiamando argomenti che proprio questo stesso Ufficio in altre occasioni ha già avuto modo di sconfessare.

4. Dopo l’udienza di discussione del giorno 14/3/2017, il Giudice si è riservato e in data 27/3/2017 è stata comunicata via pec alle parti il provvedimento che qui si reclama con il quale è stato rigettato il ricorso, non ritenendosi fondata la domanda sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Queste gli argomenti dedotti dal Giudice a sostegno delle conclusioni rese:

In ordine al trasferimento

“La disposizione generale di cui all’art. 6 (CCNI Mobilità) chiaramente statuisce che: la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, con riferimento all’ordine indicato nell’istanza. Non si opera dunque secondo un ordine derivante da una graduatoria tra tutti i soggetti interessati, ma dall’aordine di preferenza così come indicato dallo stesso interessato nella propria domanda. La previsione dell’Allegato conferma tale impostazione. “Per ciascuna delle operazioni, l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli



*elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. La graduatoria viene determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni ma per ciascuna preferenza, il che significa che non vi è un'unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse; segue che quando si afferma che "l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio", non può che farsi riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia alle distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa (...). Non appare logica una interpretazione differente, per cui a fronte del chiaro riferimento a "un ordine di graduatoria degli aspiranti (è) determinato per ciascuna preferenza" e alla chiara affermazione che la mobilità è operata "secondo un ordine di preferenza per tutti gli ambiti territoriali", si voglia introdurre il criterio della priorità sulla base di una graduatoria complessiva ed unica di tutti i candidati. **Le richieste sono quindi esaminate secondo un ordine dato dal più alto punteggio sempre nell'ambito di ciascuna delle singole distinte graduatorie di cui si è detto** (il richiamo è, ex art. 118 disp. att. cpc, a Tribunale di Avellino n. rg. 3152/2016).*

"Se, dunque, l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità e il punteggio dagli stessi posseduto costituisce un criterio che opera all'interno di ogni singolo ambito territoriale considerato nel corso della procedura, non è dirimente quanto evidenziato dall'odierna ricorrente posto che la comparazione dei punteggi deve essere operata non su base nazionale o regionale, ma per singolo ambito territoriale e secondo l'ordine di preferenza degli ambiti territoriali espresso da ciascun aspirante alla mobilità e che è quindi possibile che un docente sia assegnato ad un ambito territoriale richiesto anche da altro docente che vanta un punteggio superiore, se egli ha indicato prima tale ambito nell'ordine delle preferenze (il richiamo è, ex art. 118 disp. att. cpc, a Trib. Milano n. rgl. 9944/2016).

Per il Giudice, quindi, le circostanze dedotte dalla ricorrente non sarebbero idonee a dimostrare l'illegittimità della sua assegnazione su Milano e, nel concreto, con esclusivo richiamo alle operazioni che hanno interessato gli Ambiti della Campania, omettendo ogni altra considerazione in ordine alle ulteriori questioni pur sollevate in ricorso, ha concluso per la legittimità dell'operato Ministeriale.

Sulla domanda di riconoscimento del servizio paritario pre ruolo



“La ricorrente lamenta l’illegittimità della norma contrattuale per contrasto con le disposizioni legislative e, in particolare, con l’art. 2 d.lgs. 255/2001 (convertito in legge n. 155/2001), nonché con l’art. 485 del d.lgs. 297/1994. La tesi non è condivisa dal Tribunale. Il citato art. 2..... regola la formazione delle graduatorie cui appartengono docenti non in ruolo, ma aspiranti all’assunzione, ben diversa è la fattispecie oggetto della causa che riguarda invece la disciplina della mobilità del personale statale in servizio assunto a tempo indeterminato, ai fini dei trasferimenti su domanda dell’interessato.

Con riguardo all’art. 485, d.lgs. 297/1994.... la previsione che rileva è quella di cui al combinato disposto del comma primo e terzo, previsione in forza del quale il servizio prestato da docenti di scuola elementare, nel periodo pre ruolo, nelle scuole parificate è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente periodo.

Dunque, per il Giudice di prima istanza, *“l’evoluzione normativa che ne sarebbe seguita ovvero:*

- a) l’intervento della Cassazione del 2014 che ha escluso l’interpretazione analogica dell’art. 485;
- b) la legge 62/2000 che ha previsto: *Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33 Cost., è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, con regolamentazione delle procedure per ottenere il riconoscimento;*
- c) il d.l. 205/2005 a mente del quale le scuole non statali sono ricondotte alla tipologia di scuole paritarie riconosciute ex lege 62/2000 e scuole non paritarie;

avrebbe comportato la inattualità dell’art. 485 del d.lgs. 297 a far data dal 31/8/2008 (giorno in cui era prevista la scadenza per le operazioni di parifica), risultando così superata la distinzione tra parificate, pareggiate e paritarie”.

Di conseguenza, in quest’ottica, stante la diversità di regime tra scuole parificate e paritarie, l’art. 485 non potrebbe trovare applicazione nei confronti di queste ultime, per cui la disposizione del CCNI (il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31/8/2008 nelle scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle



scuole paritarie dell'infanzia comunali) risulta del tutto coerente e rispettosa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto.

Da qui il rigetto delle domande proposte.

Avverso detta pronuncia, la ricorrente propone formale reclamo e lo fa sulla scorta dei medesimi argomenti di fatto e di diritto trattati in sede di ricorso ex art. 700 cpc, contando non solo sull'orientamento che si è oramai consolidato nella giurisprudenza di merito a livello nazionale, di indirizzo evidentemente contrastante con quello offerto dal Giudice di prime cure, ma anche in ragione della necessità di evitare che si consolidino, attraverso discordanti interpretazioni giurisprudenziali, irragionevoli posizioni discriminatorie tra soggetti al pari meritevoli della medesima tutela giuridica.

MOTIVI

1. Errore dell'algoritmo – Graduatorie “per ciascuna preferenza” – Assegnazioni in ragione del “punteggio” riportato.

Si è già scritto in sede di ricorso ex art. 700 cpc che: *le operazioni compiute dal Ministero (per il caso della sig.ra Frondella) appaiono assolutamente in violazione delle regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali e, soprattutto, lesive del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.*

Da qui il richiamo a quanto statuito dal CCNI mobilità del giorno 8/4/2016 che, per gli immessi in ruolo in fase C), all'art. 6, comma 1, ha statuito: **“Gli assunti nell'a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.** A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.** Al comma 2, **“le operazioni di cui alle fasi del comma 1, sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale, avvengono secondo l'ordine definito nell'allegato I”.**

Ebbene, proprio dalla lettura di tale allegato, si rileva a chiare lettere il meccanismo che il MIUR avrebbe dovuto seguire per l'individuazione delle sedi definitive, evidentemente ispirato alla logica



del “punteggio più alto”, in funzione della necessità di premiare il “più meritevole” e non anche, casualmente, il più “fortunato”.

Per ciascuna delle operazioni dei movimenti secondo l’ordine di cui all’allegato 1 (dando precedenza ai beneficiari di precedenza titolate), la graduatoria degli aspiranti avrebbe dovuto essere stilata, per ciascuna preferenza espressa, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto, considerando rilevante a tal fine il più alto punteggio e/o la maggiore anzianità anagrafica.

In altri termini, a ciascun docente è stato richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite l’indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale, l’ordine doveva essere compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza).

Di seguito il sistema ha attribuito a ciascun docente un ben preciso punteggio “concorsuale”, costituito, sulla scorta della tabella di valutazione (allegato D del CCNI), da una “componente fissa”, relativamente all’anzianità di servizio, alle esigenze familiari e ai titoli posseduti – e da una “componente variabile”, di 6 punti aggiuntivi, per ricongiungimento al coniuge (o, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente, ai genitori o ai figli) o anche per “la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti o del coniuge o del genitore totalmente inabile al lavoro meritevole di assistenza nel comune richiesto”.

Ovviamente proprio tale ultima componente avrebbe dovuto fare la differenza tra i docenti ai fini della assegnazione nell’ambito “preferito”, non potendo beneficiarne tutti gli interessati e considerando la limitata operatività all’ambito territoriale di uno specifico Comune.

Dunque, per ciascuna preferenza espressa, il punteggio attribuito ad un docente avrebbe potuto subire variazioni a seconda dell’attribuzione o meno della componente variabile dei 6 punti aggiuntivi, per cui le graduatorie da considerare (e, nell’ambito di queste, l’ordine di esame delle domande secondo il più alto punteggio) non potevano non essere tante quante le diverse preferenze espresse dagli interessati.

In questa logica – che è anche quella più rispondente alle previsioni normative in esame – è chiaro che il meccanismo che il Ministero avrebbe dovuto seguire per l’assegnazione delle sedi era quello delle graduatorie “per ciascuna preferenza” e, non anche, come è stato detto da parte resistente in sede di memoria, quello delle graduatorie per accorpamenti di preferenze: *“con riferimento ad ogni ambito territoriale, sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze e, al termine di tale operazione, coloro che sono stati soddisfatti sull’ambito da loro espresso come prima preferenza non sono stati più trattati.... In questa logica, l’ordine delle*



preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità e il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura.

In atti è già stata richiamata giurisprudenza oramai consolidata sull'argomento che ha tecnicamente confutato la tesi ministeriale.

La preferenza non è solo da riferirsi all'ambito indicato al primo posto della domanda di mobilità; tutti gli ambiti ivi riportati sono "preferenze" e, per ciascuna di esse, è stabilita una graduatoria nell'ambito della quale vige quale criterio prevalente per l'attribuzione della sede il più alto punteggio conseguito.

Condividendo il pensiero della giurisprudenza oramai prevalente, *"se si operasse nel modo contestato, l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era possibile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore"* (Trib. Venezia, ordinanza n. RGL 6962/2016 e in sinergia con questa pronuncia v. anche Tribunale di Latina, ordinanza del 14/3/2017, nonché Tribunale di Vercelli del 3/1/2017).

Tuttavia, nonostante la chiarezza del dato normativo, il Giudice ha ritenuto che *la circostanza che docenti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente le siano stati preferiti è prima facie di per sé inidonea a dimostrare l'illegittimità della procedura di mobilità e segnatamente dell'assegnazione della docente ad una scuola milanese*, richiamando a sostegno di tanto le pronunce del Tribunale di Avellino, n. RG 3152/2016 e del Tribunale di Milano, n. RG 9944/2016. Eppure, da un esame attento delle due ordinanze e, in particolare, della prima, sembrerebbero emergere elementi che, in buona sostanza tendono a confermare quanto la Frondella ha espresso sin dal primo atto di questo giudizio.

Per il Giudice Campano, infatti, la previsione dell'allegato 1 del CCNI deve essere interpretata nel senso che, *la graduatoria degli aspiranti è determinata, con riguardo a ciascuna delle operazioni dei movimenti di mobilità secondo l'ordine ivi contemplato, per ciascuna preferenza, il che significa che non vi è un'unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse*. Pertanto, continua l'interprete, *quando si afferma che "l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto*



punteggio”, non può che farsi riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito (considerando, all’uopo, la sua componente variabile) ossia alle distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa (...). Non appare logica una interpretazione differente che, a fronte del chiaro riferimento ad un ordine di graduatoria degli aspiranti (è) determinato per ciascuna preferenza” e alla chiara affermazione che la mobilità è operata “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, si voglia introdurre il criterio della priorità sulla base di una graduatoria complessiva e unica di tutti i candidati.

Poco condivisibile, invece, appare la tesi espressa nella seconda delle due pronunce menzionate, là dove sembrerebbe legittimarsi un operato ministeriale che favorisce il “fortunato” di turno che, anche con un punteggio inferiore, ha osato indicare la sede più appetibile al posto 1 della propria domanda, a scapito dei diritti di chi, meno furbescamente o perché più cauto, ha pensato di collocare quella stessa sede a posizioni inferiori.

La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata illegittima la sua assegnazione su un ambito territoriale non indicato tra le preferenze e, quindi, che si dichiarasse non corretto l’operato del MIUR che, sugli ambiti territoriali della Campania, del Lazio e dell’Emilia Romagna, indicati come sedi “preferite”, ha disposto il trasferimento di docenti con punteggio inferiore al suo.

Il Miur ha parzialmente riscontrato le pretese della ricorrente, limitandosi a dedurre che l’unica docente che le è stata “preferita” nell’assegnazione dell’Ambito Campano (Barbato Carmela) godeva di precedenza ai sensi del CCNI e, in merito alle assegnazioni presso gli ambiti della Regione Lazio, ha proposto mere contestazioni formali che il Giudice, evidentemente, ha ritenuto sufficienti per negare fondatezza alla domanda di parte attorea, ma che, allo stato, non fanno che alimentare il dubbio che l’irragionevole disparità di trattamento, già annunciata dalla “buona scuola”, rischi di trovare ingiustificato compimento proprio nelle aule di Tribunale.

Pertanto, nulla è stato detto neppure con riguardo all’assegnazione della docente Rubino Carmela presso l’Ambito 04 della Regione Campania, nonostante sia certo che questa abbia partecipato alla Fase D della mobilità, successiva a quella di riferimento per il trasferimento della Frondella che quell’Ambito l’ha indicato nella sua domanda al n. 18 delle preferenze espresse.

Su questa lacuna, è necessario che il Collegio si pronunci al di là dell’interpretazione che si vorrà affermare in merito alla esatta portata dell’art. 6 del CCNI mobilità e del reativo Allegato 1, contando, al riguardo, anche del precedente giurisprudenziale che si produce con questo scritto, l’ordinanza del Tribunale di Taranto del 17/3/2017.



Proprio l'art. 6, infatti, dopo aver stabilito in via generale che le relative operazioni “si collocano in quattro distinte fasi”, specifica che *i partecipanti alla Fase D possono proporre istanza di mobilità solo nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.*

Il MIUR non ha dato alcuna prova che il posto assegnato alla docente Rubino si sia liberato solo nella stessa fase D e non sarebbe stato, invece, disponibile nella Fase C. Ne consegue l'illegittimità dell'operazione ministeriale a danno della reclamante e, dunque, la necessità di una pronuncia che riaffermi il diritto di precedenza della Frondella rispetto agli interessati alla Fase D, a prescindere dal punteggio dichiarato e/o riportato.

2. Sul servizio paritario pre ruolo.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta della reclamante circa il riconoscimento del servizio paritario pre ruolo nella convinzione che la disposizione del CCNI incriminata (*Note comuni*) sia perfettamente in linea con l'evoluzione normativa del caso.

A sostegno delle conclusioni raggiunte sono stati richiamati alcuni precedenti di Questo Tribunale (ordinanza del 7/12/2016 in RGL 11593/2016 e ordinanza del 9/12/2016), nonché la più recente decisione del Tribunale di Monza del giorno 11/1/2017, alla luce dei quali – a parere del Giudicante – non si potrebbe esigere alcun riconoscimento, considerata la *inapplicabilità dell'art. 485, commi 1 e 2, del d.lgs 297/1944* all'attuale sistema formativo delle istituzioni scolastiche, nell'ambito del quale – superata la distinzione tra scuole parificate, pareggiate e paritarie – non vi sarebbe spazio per l'estensione di quella disciplina alle scuole paritarie ovvero a quelle parificate che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento come “paritarie”.

I precedenti sono certamente meritevoli di pregio, soprattutto per l'impegno interpretativo profuso e in chi scrive vi è anche la consapevolezza che non sarà impresa facile scardinare un orientamento assunto probabilmente come prevalente in un Questo Ufficio.

Resta, però, anche da considerare che, proprio le diverse posizioni che la giurisprudenza di merito sta assumendo rispetto alle questioni dedotte dalla ricorrente, stanno creando imbarazzanti situazioni discriminatorie che, nella pratica, si riflettono sull'andamento stesso della macchina scolastica nazionale. E quando si parla di diverse posizioni, non ci si riferisce solo alle decisioni di altri Uffici del Nord, del Sud o del Centro, ma anche a quelle proprie del Tribunale di Milano che, almeno sino a qualche mese fa, hanno costituito l'antecedente decisionale per eccellenza e che, per il caso di specie, sembrano essere state completamente dimenticate.



Con la pronuncia resa dalla dott.ssa Saioni nel giudizio n. RGL 6202/2016 e ancora con quella della dott.ssa Moglia resa in data 12/1/2017, n. rg. 9743/2016, infatti, Questo Tribunale ha scardinato punto per punto la difesa resa dal MIUR; la stessa che, purtroppo, per il caso della sig.ra Frondella è stata invece irragionevolmente sostenuta sulla scorta di deduzioni giuridicamente poco condivisibili.

Si legge, infatti, in quelle ordinanze (e di recente anche in quella Tribunale di Forlì del 20/3/2017 resa nel giudizio n. 709/2016), *la legge n. 62/2000 ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali che svolgono un servizio pubblico (art. 1 commi 1 e 3). Per l'ottenimento di detta parità sono stati previsti rigidi controlli pubblici (v. la già citata legge n. 62/2000, la successiva legge 27/06, nonché C.M. 163/2000 e i decreti ministeriali 267/07 e n. 83/08) e l'art. 2, comma 2, del DL 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto di tale equiparazione, disponendo che “i servizi statali e quelli paritari siano valutati nella stessa misura”*.

Prima di quegli interventi riformatori, già l'art. 485 del D.lgs. 297/1994, al comma 1, aveva statuito che: *al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici (...); e, ancora, al comma 3, che: al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie e artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.*

In altri termini, quella disposizione aveva previsto un'espressa equiparazione, ai fini giuridici ed economici, tra servizi resi presso istituti statali e quelli espletati presso istituzioni pareggiate (con riguardo alla scuola secondaria) o pareggiate (con riguardo alla scuola elementare), utilizzando nella formulazione del precetto la terminologia propria del periodo storico di riferimento.

Con l'entrata in vigore della legge 62/2000 la distinzione di cui all'art. 485 è, evidentemente, divenuta inattuale, dovendosi considerare superata – anche in ragione del processo di successione delle leggi nel tempo – dalla nuova struttura dell'ordinamento di istruzione scolastica, costituito da scuole statali, scuole paritarie ex lege 62/2000 e scuole non paritarie (D.L.250/2005, art. 1 bis che *in materia di scuole non statali*, ha previsto: *le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del D.lgs. 297/1994 sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie ex lege 62/2000 e scuole non paritarie*).



Ne è conseguita l'equiparazione nei termini sanciti anche dall'art. 2 del D.L. 225/2001 che, pur riferendosi a fattispecie diversa (formazione delle graduatorie permanenti del personale docente), non può non ritenersi suscettibile di interpretazione analogica ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, con la sua potenziale applicabilità alla formazione delle graduatorie destinate all'assunzione stabile del personale docente.

Ad ulteriore conferma di un tale assunto è stato già richiamato, alla pagina 14 del ricorso, il Parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 del 4/10/2010 secondo cui: *la legge n. 62/2000 non ha modificato in ordine al riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici ed economici, nella misura indicata dall'art. 485 del citato d.lgs. 297/1994*. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire ulteriormente questo aspetto, statuendo che *la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa*.

In conclusione:

Nelle Note comuni allegate al CCNI del giorno 8/4/2016 si legge: *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

Proprio con riferimento al secondo periodo, anche alla luce delle considerazioni sopra esposte, va segnalato che il richiamo alle scuole "paritarie" dell'infanzia comunali non può non essere letto nell'ottica della vigente articolazione scolastica introdotta dalla legge 62/2000 (istituti paritari e istituti non paritari) per cui là dove il servizio pre ruolo sia stato reso nell'ambito di un istituto che abbia ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi di legge, non può non negarsi il riconoscimento di quel punteggio aggiuntivo che proprio le stesse disposizioni contrattuali hanno espressamente stabilito.

Gli istituti scolastici o sono statali o sono paritari o sono privi della detta parità.

Negare l'equiparazione dei servizi resi nei primi due, significa svilire il senso stesso delle disposizioni normative che hanno consentito, anche se con limiti e stringenti, l'attribuzione della



parità ad alcuni istituti scolastici, garantendo, come effetto positivo, il riconoscimento della medesima dignità giuridica per i docenti che hanno, per una ragione o per un'altra, optato per l'uno piuttosto che per l'altro.

Ne consegue, pertanto, la necessità che il Collegio, rivalutando la fattispecie giuridica sottoposta al Suo esame anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in atti, riconosca alla sig.ra Frondella il maggior punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato presso un Istituto paritario negli anni dal 2002 al 2012 (con l'attribuzione di 3 punti per ogni anno di servizio) e condanni l'Amministrazione resistente alla riformulazione del punteggio, sulla base del quale dovrà individuarsi la sede di assegnazione secondo le preferenze già espresse.

Tanto premesso, la reclamante come rappresentata difesa e domiciliata,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario, di Voler accogliere il presente atto e per l'effetto

REVOCARE

l'impugnata Ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano– Sezione lavoro – Giudice dott.ssa Laura Bertoli, n. cronologico 8409/2017 depositata nella causa RG 12691/2016, con l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di ricorso ex art. 700 cpc, che qui si trascrivono per esigenze di completezza:

- Dichiarare illegittima, per tutte le questioni dedotte in ricorso, l'attribuzione della ricorrente alla sede assegnata dal MIUR sulla scorta della redatta graduatoria di mobilità, unitamente a tutti gli atti connessi e consequenziali a questa, con condanna all'assegnazione in altra sede tra quelle indicate secondo l'ordine di preferenza degli ambiti (in primis, l'Ambito 04 della Regione Campania ovvero quelli delle Province riportate nella proposta domanda di mobilità), considerando, a tal fine:
 - il punteggio corretto con l'aggiornamento del servizio paritario pre-ruolo (3 punti per ogni anno di servizio prestato dal 2002 al 2012);
 - quello già dichiarato e attribuito dal MIUR in rapporto all'esatto ordine di precedenza, previa verifica della sussistenza o meno di privilegi per gli altri docenti che, con punteggio inferiore, sono stati favoriti nella scelta della sede più vicina a quella di titolarità della ricorrente;



- adottati, l'adito Tribunale, ogni provvedimento necessario a garantire alla ricorrente gli effetti della tutela cautelare richiesta;
- accertare, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento su posto comune, svolto in Istituti paritari negli A.S. dal 2002 al 2012, nella stessa misura in cui è valutato il medesimo servizio presso un istituto statale, con la conseguente disapplicazione, ex artt.1339 e 1418/1419 c.c. di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017;
- condannare il MIUR e le Amministrazioni scolastiche competenti all'inserimento nell'attuale graduatoria di mobilità dell'esatto punteggio, considerando, a tal fine, anche quello relativo al servizio preruolo paritario prestato;
- condannare il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi dell'odierna procedura, con attribuzione alla procuratrice antistataria.

In istruttoria, ferma la produzione documentale già agli atti del procedimento ex art. 700 cpc e, si producono i seguenti documenti:

1. ordinanza n. cron. 8409/2017 del 27/3/2017;
2. ordinanza del Tribunale di Venezia, n RGL 6962/2016;
3. ordinanza del Tribunale di Latina del 14/3/2017;
4. ordinanza del Tribunale di Vercelli del 3/1/2017;
5. ordinanza del Tribunale di Taranto del 17/3/2017;
6. ordinanza del Tribunale di Milano (dott.ssa Saioni) RGL 6202/2016;
7. ordinanza del Tribunale di Milano (dott.ssa Moglia), resa in data 12/1/2017, RGL 9743/2016;
8. ordinanza del Tribunale di Forlì del 20/3/2017, N. RGL 709/2016.

Fatta salva ogni eventuale altra istruttoria che dovesse risultare necessaria per effetto delle eventuali controdeduzioni dell'Amministrazione convenuta.

Milano, 7/4/2017

Avv. Maddalena Carusone



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA**EX ART. 151 C.P.C**

Il sottoscritto avvocato Maddalena Carusone (CF CRSMDL74R42F799Y), quale procuratrice della sig.ra Frondella Patrizia, giusta delega in calce al su esteso ricorso

PREMESSO CHE:

l'azione promossa con ricorso ex art. 700 cpc (e oggi con reclamo ex art. 669 terdecies cpc) dalla sig.ra Frondella Patrizia dinanzi al Tribunale di Milano– Sezione lavoro – ha per oggetto:

- la dichiarazione di illegittimità del disposto trasferimento presso l'Ambito territoriale di Milano, con condanna del Ministero all'assegnazione di altra sede tra quelle indicate nell'ordine di preferenza degli Ambiti e delle Province riportate nella proposta domanda di mobilità, considerando, a tal fine:
 - il punteggio corretto con l'aggiornamento del servizio paritario pre-ruolo;
 - ovvero quello già dichiarato e attribuito dal MIUR in rapporto all'esatto ordine di precedenza, previa verifica della sussistenza o meno di privilegi per gli altri docenti che, con punteggio inferiore, sono stati favoriti nella scelta della sede più vicina a quella di titolarità della ricorrente;
- l'accertamento del diritto di essa ricorrente all'assegnazione di una sede, tra quelle prescelte nella domanda, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del giorno 8/4/2016, determinata secondo il punteggio maturato nell'ambito della Fase "C" del Piano Straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015;
- la disapplicazione e l'annullamento della graduatoria di mobilità territoriale adottata dal MIUR sulla scorta di quanto statuito dall'O.M. n. 241/2016 e dalle indicazioni di cui al CCNI del giorno 8/4/2016, previa dichiarazione di disapplicazione, ex artt. 1339 e 1418/1419 c.c., delle "Note Comuni" allegate al detto Contratto collettivo.
- l'accertamento del diritto di essa ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento su posto comune, svolto in Istituto scolastici paritari dall'A.S. 2002/2003 all'A.S. 2011/2012, nella stessa misura in cui è valutato il medesimo servizio presso un istituto statale, con la conseguente disapplicazione, ex artt. 1339 e 1418/1419 c.c. di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, secondo cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile;

CONSIDERATO CHE

- che già in sede di ricorso ex art. 700 cpc è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei possibili controinteressati, individuati nei docenti che, inseriti nella graduatoria di mobilità 2016/2017, hanno ottenuto nella classe Scuola primaria posto comune assegnazione di sede di insegnamento negli ambiti della Regione Campania ovvero in quello della Regione Lazio ed Emilia Romagna con punteggio inferiore a 211
- che la richiesta è stata soddisfatta con autorizzazione alla notifica ex art. 150, 3° co., cpc;
- **che, allo stato, una nuova notifica nei detti termini – prevedendo anche la pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale – risulterebbe particolarmente onerosa per la ricorrente;**

VISTI

gli orientamenti degli altri Uffici Giudiziari che per fattispecie analoghe a quella odierna hanno disposto che le notifiche possano effettuarsi, ai sensi dell'art. 151 cpc, anche tramite pubblicazione degli atti sui siti istituzionali del MIUR e delle USP convenute;

SI FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ovvero:

1. quanto ai potenziali controinteressati, mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza, sul sito istituzionale del Ministero della Pubblica Istruzione e /o del MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia e MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Campania;
2. quanto alle Amministrazioni competenti mediante notifica, anche via pec, presso il procuratore costituito

Milano – Aversa, 7/4/2017

Avv. Maddalena Carusone

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Maddalena Carusone cod. fiscale CRSMDL74R42F799Y
procuratore domiciliatario di PATRIZIA FRONDELLA

cod. fiscale/partita iva FRNPRZ64L41D801R

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica del "Reclamo ex art. 669 terdecies cpc" è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Milano al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00003873/2017.

Lusciano, li 19/04/2017

Firmato digitalmente da Maddalena Carusone

